

Audizione presso la Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato della Repubblica

Roma, 6 settembre 2016

On. Presidente, Onorevoli Senatori,

Il testo, sottoscritto da molti parlamentari costituitesi nell'intergruppo per "l'acqua bene comune e depositato il 20 Marzo 2014, intendeva recepire e attuare la volontà popolare espressa con i referendum del 2011 e della proposta di iniziativa popolare sottoscritta da 400.000 aventi diritto e presentata nel 2007.

Oggi siamo a discutere di quelle modifiche approvate alla Camera che hanno di fatto eliminato quegli elementi caratterizzanti i quali recepivano la originaria proposta di legge di iniziativa popolare e gli elementi fondanti del risultato referendario.

Come Enti Locali sentiamo l'esigenza di esprimere la necessità di una gestione attraverso forme di diritto pubblico per garantire che l'acqua quale bene indispensabile per la vita di ognuno, esauribile e non riproducibile sia collocata tra i beni comuni non disponibile.

Questa convinta posizione si fonda anche sulla necessità di considerare il bene acqua come elemento da restituire alle future generazioni come fondamentale del patto generazionale.

È attraverso il soggetto di diritto pubblico che possiamo garantire al bene acqua di essere fuori dal mercato, di avere un governo partecipato con consigli comunali e comunità protagoniste, di avere quelle forme di compensazione dalla fiscalità generale che permettono di compensare gli squilibri sociali e territoriali.

Per queste ragioni proponiamo:

### **PRINCIPI GENERALI**

È stato soppresso il principio, presente al comma 1, art. 2 del testo originario, secondo cui lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani, compreso il diritto all'accesso all'acqua a prescindere dalle modalità di gestione dello stesso.

### **QUANTITATIVO MINIMO VITALE**

È stata eliminata la disposizione, prevista dal comma 4, art. 2 del testo originario, che assicurava il principio dell'universalità di accesso all'acqua potabile mediante la copertura da parte della fiscalità generale del costo relativo al quantitativo minimo vitale.

Inoltre, sulla base dell'art. 7 del testo all'esame di questa Commissione la definizione del quantitativo minimo vitale viene rinviata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza imporre nessun vincolo rispetto alla quantità che come stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) risulta di almeno 50 L/persona/giorno

### **TUTELA E PIANIFICAZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Viene completamente disarticolato il disegno delineato nell'art.3 del testo originario tramite il quale si mettevano in capo al Consiglio di Bacino, individuato esclusivamente sulla base dei principi relativi all'unità del bacino o del sub-bacino idrografico e a cui erano tenuti a partecipare tutti gli Enti Locali appartenenti al bacino di riferimento, le competenze in materia di servizio idrico integrato in precedenza assegnate agli ambiti territoriali ottimali. Nel testo all'esame di questa Commissione si fa riferimento solo agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali e ai principi stabiliti dall'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato di recente dal decreto

legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto “Sblocca Italia”, il quale, tra le altre cose, introduce il principio dell'unicità della gestione.

In materia di tutela della risorsa viene stralciato il comma 4 dell'art. 3 in cui stabiliva la necessità di definire i bilanci idrici e le modalità della loro redazione. Inoltre, sulla materia del rilascio delle concessioni nel testo attualmente all'esame di questa Commissione si allentano i vincoli e si delega il Governo a legiferare in materia ponendo come principio base la tutela della concorrenza. Vengono, infine, soppresse le ulteriori norme volte alla conservazione e tutela della risorsa.

### **GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

All'art. 4 del testo all'esame di questa Commissione il servizio idrico integrato è definito un servizio pubblico locale di interesse economico generale facendolo così rientrare tra quelli assoggettati alla materia della concorrenza. Viene di conseguenza stralciata la definizione di servizio privo di rilevanza economica, la cui gestione è realizzata senza finalità lucrative e che persegue finalità di carattere sociale e ambientale.

Risulta significativa la soppressione dell'articolo 6 del testo originario che disciplinava i processi di ripubblicizzazione, ovvero la trasformazione dei gestori in enti di diritto pubblico. Si trattava di una norma stringente la quale prevedeva che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge si sarebbero avviate le trasformazioni dei soggetti gestori. Inoltre, veniva costituito un fondo per la ripubblicizzazione al fine di garantire la possibilità di riacquistare le quote societarie cedute a soggetti privati.

Sempre nell'art. 4 del testo all'esame di questa Commissione, in materia di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, si fa riferimento all'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo in tema di affidamento “*in house*” l'inserimento delle parole “*anche in via diretta*”, ovvero una modifica che appare tautologica visto che come è noto trattasi proprio di una tipologia di affidamento diretto ovvero senza gara. Infine, tale modifica, mantenendo la locuzione “*comunque partecipate dagli enti locali ...*”, rischia di porsi in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di affidamenti “*in house*” e in particolare con la regola del controllo analogo in quanto si potrebbe essere portati ad affermare che tale modalità di affidamento possa avvenire anche a cosiddette società di 2° livello, ovvero a società partecipate interamente da una società a sua volta partecipata dai comuni.

Tale modifica al Testo Unico Ambientale è stata strumentalmente e capziosamente utilizzata per sostenere che questo di legge manteneva l'impostazione a favore di una gestione pubblica dell'acqua.

### **GOVERNO PUBBLICO DEL SERVIZIO IDRICO**

Sulla base dell'art. 5 del testo originario veniva affidata al Ministero dell'Ambiente la competenza esclusiva relativa alla funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale, la competenza in materia di regolamentazione di tutti gli usi, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni. Tale previsione è stata soppressa, mentre vengono confermate tutte le funzioni regolatorie e di controllo all'AEEGSI. Inoltre, gli Enti Locali, comuni e regioni, vengono di fatto esautorati dalla possibilità d'incidere sulla gestione del servizio idrico integrato.

### **SOPPRESSIONE FONDO NAZIONALE PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE**

A conferma della non volontà di avviare una gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico integrato viene soppresso l'art.7 del testo originario che istituiva il Fondo Nazionale per la Ripubblicizzazione.

### **FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

All'art. 6 del testo all'esame di questa Commissione viene eliminato ogni riferimento alla fiscalità generale e si ribadisce che il servizio idrico è finanziato esclusivamente dalla tariffa.

### **TARIFFA E DIRITTO ALL'ACQUA**

Con l'art. 7 del testo all'esame di questa Commissione vengono soppresse tutte le disposizioni che stabilivano le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato definendo l'erogazione gratuita di 50 litri per abitante come quantitativo minimo vitale giornaliero coperto dalla fiscalità generale; definendo le condizioni a cui il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica; definendo i principi cui dovranno conformarsi il metodo tariffario elaborato dal Ministero dell'Ambiente; definendo che il Consiglio di Bacino procede, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'Ambiente e del Piano di Bacino.

Al contrario si rimanda all'AEEGSI per stabilire i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Dunque, si subordina la garanzia di un diritto fondamentale alla verifica della specifica condizione economica dell'utente.

### **GOVERNO PARTECIPATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

L'art. 11 del testo all'esame di questa Commissione allenta i vincoli che erano stati imposti per giungere ad un'effettiva gestione partecipativa del servizio idrico da parte degli utenti e dei lavoratori che garantiscono il servizio idrico integrato.

### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Con la versione giunta all'esame di questa Commissione si elimina completamente l'articolo relativo alla copertura finanziaria della legge, per quanto attiene al ricorso alla fiscalità generale, attraverso la destinazione di una quota annuale di risorse pari a 1 miliardo di Euro proveniente da una corrispondente riduzione delle spese militari ; la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di Euro/anno, delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione e elusione fiscale; la destinazione delle risorse provenienti da una tassa di scopo pari a 1 centesimo di Euro per ogni bottiglia PET commercializzata; la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico; l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e l'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico; la destinazione di quota parte delle risorse aggiuntive provenienti da una riformulazione dell'attuale Tassa sulle Transazioni Finanziarie.

Bengasi Battisti Coordinamento Enti lo la per l'acqua pubblica